

# Rapporto

numero

**8502 R**

data

2 settembre 2025

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

## **della Commissione economia e lavoro sul messaggio 20 novembre 2024 concernente il rapporto sugli effetti della misura di sostegno transitoria per i disoccupati over 50 decisa dal Gran Consiglio il 22 giugno 2021 e proposta di rimodulazione mirata per i disoccupati over 50 a beneficio di prestazioni assistenziali iscritti agli URC (nuovo periodo di sperimentazione 2025-2027)**

### **1. PREMESSA**

Il 22 giugno 2021 il Gran Consiglio ha approvato il [Decreto legislativo concernente l'introduzione di una misura di sostegno transitoria per i disoccupati over 50](#), evadendo in tal modo l'[iniziativa parlamentare IE 518](#) del 28 maggio 2018 presentata nella forma elaborata da Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò per il Gruppo PPD+GG per la modifica dell'art. 5 della "Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati: per un maggior sostegno all'occupazione degli over 50".

All'art. 5 cpv. 2 il Decreto prevede che il Consiglio di Stato sottoponga al Gran Consiglio un rapporto sull'efficacia e sugli effetti di tale misura dopo tre anni.

È questo il motivo per cui in data 20 novembre 2024 è stato presentato il messaggio n. 8502 oggetto del presente Rapporto.

### **2. MESSAGGIO N. 8502**

Nel [Messaggio](#), il Consiglio di Stato analizza gli effetti della misura in oggetto e più in generale dell'utilizzo dell'Assegno di inserimento (AIP) previsto dall'art. 5 della L-rilocc.

Si ricorda che possono beneficiare dell'AIP coloro che:

- hanno esaurito il diritto alle prestazioni previste dalla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o non ne hanno diritto;
- sono senza lavoro da almeno 12 mesi o al beneficio di prestazioni assistenziali;
- sono assunti sulla base di un programma d'inserimento in azienda.

L'AIP è versato quale sussidio alle aziende a copertura di un massimo del 60% del salario d'uso fino a 12 mesi.

La misura vale per coloro che rispondono ai requisiti sopra indicati indipendentemente dall'età.

Con il decreto del 22 giugno 2021, per i soli over 50, tale sussidio è versato fino a 18 mesi.

**Rapporto n. 8502 del 2 settembre 2025**

Da parte sua l'URC ha promosso l'AIP e altre misure a favore dei lavoratori in difficoltà con i seguenti mezzi:

- campagna di comunicazione con un flyer che indicava gli ambiti di utilizzo e gli aiuti di cui il disoccupato e anche l'azienda assuntrice potevano disporre;
- campagna di informazione all'intero della Sezione del lavoro;
- ottimizzazione del coordinamento e collaborazione tra URC, Servizio aziende URC e Job Mentor.

In generale si rileva:

**Tabella 1 – Assegni di inserimento professionale (AIP) L-rilocc accordati**  
1° luglio 2021 – 30 giugno 2024

Anno	Numero AIP accordati	Di cui a over 50	Quota a over 50
2021*	27	7	25.9%
2022	40	18	45.0%
2023	53	31	58.5%
2024**	11	7	63.6%
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>63</b>	<b>48.1%</b>

\* Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

\*\* Fino al 30 giugno 2024.

Fonte: Sezione del lavoro.

**Tabella 2 – Assegni d'inserimento professionale (AIP) L-rilocc rimborsati**  
Stato dei dati: 21 agosto 2024

Periodo		Numero AIP accordati	Quota di AIP rimborsati	Quota di AIP rimborsabili*
01.07.2021- 31.12.2023	Dato totale	<b>120</b>	<b>63.3%</b>	<b>95.0%</b>
	Parte over 50	<b>56</b>	<b>55.3%</b>	<b>87.5%</b>

\* AIP per i quali il periodo sussidiato è terminato ed è quindi possibile richiedere il rimborso.

Fonte: Sezione del lavoro.

Il Consiglio di Stato commenta:

«Considerato il ridotto onere amministrativo necessario per riscuotere il sussidio, possiamo ipotizzare che, tra chi non richiede il rimborso, i collaboratori vengano introdotti senza la necessità di un sussidio che ne compensa l'onere, oppure che il rapporto di lavoro si sia interrotto prima dei tempi di introduzione, a seguito di motivi diversi da quelli economici. A questo proposito, è interessante notare come 15 dei 63 AIP L-rilocc concessi a over 50 siano stati oggetto di una disdetta del rapporto di lavoro. Sette di queste disdette sono avvenute durante il periodo sussidiato (di cui tre per motivi economici), mentre le restanti otto dopo la conclusione del sussidio (di cui tre per motivi economici).

Il tema non è stato approfondito, ma questi elementi ci permettono di ipotizzare che vi sia una rilevanza limitata dell'AIP per l'assunzione del collaboratore o della collaboratrice, come peraltro già evidenziato, più in generale, anche nell'ambito dello studio di valutazione

*della L-rilocc del 20132. Secondo quanto evidenziato in questo studio, le aziende offrono i posti di lavoro in funzione degli effettivi fabbisogni. I sostegni finanziari sono benvenuti, ma non hanno un'influenza sulla scelta del candidato. Le aziende selezionano dapprima il candidato, poi verificano se hanno diritto a eventuali misure di sostegno, ma la decisione di assunzione resta invariata. Primaria è quindi la qualità del candidato, la misura può fare eventualmente la differenza tra candidati molto simili».*

Per quanto riguarda i costi il messaggio indica:

*«Il decreto legislativo ha messo a disposizione un credito supplementare complessivo di 2.3 milioni di franchi. Il costo effettivo contabilizzato ad agosto 2024 (i dati finanziari sono aggiornati ad agosto 2024), tenendo conto che il contributo finanziario viene versato all'azienda al termine del periodo sussidiato, è di circa fr. 2'000'000.- per l'intervallo di tempo considerato. Di questi, fr. 1'080'000.- sono stati versati per persone over 50, di cui fr. 740'000.- per l'estensione a 18 mesi prevista dal decreto legislativo. Questa spesa aumenterà man mano che i sussidi concessi giungeranno alla scadenza per il versamento».*

Il Messaggio analizza anche l'evoluzione della disoccupazione. I dati SECO relativi al Cantone Ticino di fine 2023 mostrano una diminuzione della disoccupazione per gli over 50, che è passata da un tasso del 3.6% nel 2021 (2'011 persone) al 3.0% (1'658) e al 2.6% (1'464) nel 2022 e 2023 rispettivamente<sup>1</sup>. Per quanto riguarda gli iscritti agli URC, in Ticino si nota stabilità nel numero di persone over 50 alla ricerca di impiego.

Dopo aver analizzato l'efficacia e le modalità di utilizzo della misura, le conclusioni del Messaggio indicano che su 131 AIP complessivamente concessi nel periodo 07.21 - 06.24, circa la metà (63) sono andati a beneficio di over 50.

Di questi ultimi il 43.7% ha beneficiato dell'aiuto per più di 12 mesi, ma solo il 25.3% per la durata massima di 18 mesi.

In conclusione il Messaggio propone una modifica del decreto estendendo la copertura di sussidi per 18 mesi solo ai disoccupati over 50 al beneficio di prestazioni assistenziali iscritti agli URC per il periodo 2025 - 2027.

#### **4. APPROFONDIMENTI COMMISSIONALI**

La Commissione ha sentito in audizione il Direttore della Divisione dell'economia Stefano Rizzi e la Capo Sezione del lavoro Claudia Sassi l'8 aprile 2025.

Sono anche state poste delle domande alle quali il Consiglio di Stato ha dato risposta con la Risoluzione governativa n. 2230 del 14 maggio 2025.

La Commissione ha valutato e discusso la proposta, concludendo che la misura ha di fatto permesso di riportare alcuni over 50 nel mondo del lavoro e questo è senz'altro un risultato importante.

---

<sup>1</sup> I dati aggiornati del 2024 mostrano un tasso medio del 2.7% (1'588 persone) e quelli fino a maggio 2025 un tasso medio.

In Svizzera, gli over 50 hanno in media tassi di disoccupazione leggermente più bassi rispetto ad altre nazioni, ma quando perdono il lavoro rientrano più difficilmente e con periodi più lunghi. Lo rilevano l'OECD Economic Survey Switzerland 2024<sup>2</sup> e studi di lungo periodo: il rischio di disoccupazione di lunga durata è più alto per gli “anziani” e la probabilità di assunzione è più bassa rispetto alle persone più giovani. La conseguenza è che serve “più tempo di inserimento”. Anche i nostri dati locali (seppur pochi) lo confermano: quasi metà degli AIP agli over 50 ha richiesto oltre 12 mesi (43.7%), con medie vicine ai 17 mesi quando si supera l'anno. L'uso “pieno” dei 18 mesi c'è, anche se non in tutti i casi: da questo emerge che la flessibilità è usata in modo mirato, non automatico.

Per quanto riguarda la bassa richiesta di rimborso citata nel Messaggio si evidenzia che essa non prova che l'AIP non serva. Un'ampia letteratura sul tema mostra che oneri procedurali e tempistiche di pagamento incidono molto. Concretamente, per esempio, pagare solo a fine periodo aumenta i costi amministrativi per l'impresa. Misure di semplificazione delle procedure potrebbero aumentare la riscossione del sussidio. Si lascia a chi di dovere eventuali riflessioni per aumentare l'efficacia della misura, non essendo l'oggetto specifico di questo atto.

Il Messaggio indica che mantenere il decreto con l'estensione fino a 18 mesi e per tutti gli over 50 porterebbe ad un supplemento di costi di CHF 200'000.00 annui sulla base dei dati 2023. La Commissione ritiene che questo costo sia giustificato, anche alla luce dell'onere che comporterebbe per lo Stato attendere che un lavoratore ottenga l'assistenza prima di concedere tale misura.

Limitare i 18 mesi solo a chi è già in assistenza sposta l'aiuto dopo che il danno è fatto: più mesi senza lavoro, più probabilità di cadere nell'assistenza, costi sociali più alti, stigmatizzazione duratura professionale e impatto sulla salute mentale.

Va inoltre sottolineata l'importanza di permettere al lavoratore di rientrare in attività nel più breve tempo possibile. È un passo fondamentale non solo per l'indipendenza economica ma anche e, forse, soprattutto per la salute psichica e la stima di sé stesso.

Questa misura non genera privilegi agli over 50; chiede tempo e condizioni adeguate per poter rientrare in un mondo del lavoro sempre più difficile e competitivo. I 18 mesi flessibili per tutti sono uno strumento mirato, proporzionato e a basso costo per prevenire la lunga durata e l'uscita dal mercato. Restringere l'estensione solo a chi è già in assistenza costa di più dopo e aiuta di meno prima.

<sup>2</sup> [OECD \(2024\). Economic Survey of Switzerland 2024. Paris: OECD-Publishing.](#)

## 5. CONCLUSIONI

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione propone di mantenere in essere l'attuale decreto legislativo che permette l'aiuto agli over 50 con il versamento AIP fino a 18 mesi.

Si ritiene altresì importante rivalutare la situazione tra tre anni, al fine di monitorare i risultati su un periodo più lungo. Sarà così possibile approfondire efficacia ed efficienza della misura e determinare quale linea seguire in futuro.

La Commissione chiede al Gran Consiglio di approvare il decreto allegato al presente rapporto.

Per la Commissione economia e lavoro:

Cristina Maderni e Amalia Mirante, relatrici  
Balli - Bassi (con riserva) - Berardi -  
Bertoli -Bühler (con riserva) - Demaria -  
Demir - Ghisla - Isabella - Noi -  
Renzetti - Sirica - Speciali - Tenconi

Disegno di

**Decreto legislativo**

**concernente la sperimentazione di una misura transitoria di sostegno per le persone disoccupate di età uguale o superiore ai 50 anni a beneficio di prestazioni assistenziali iscritte agli Uffici regionali di collocamento**  
del .....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i risultati del monitoraggio della misura di sostegno transitoria per le persone disoccupate di età uguale o superiore ai 50 anni approvata dal Gran Consiglio il 22 giugno 2021;

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8502 del 20 novembre 2024;

visto il rapporto della Commissione dell'economia e del lavoro n. 8502R del 2 settembre 2025

decreta:

**Art. 1**

Per favorire il reinserimento professionale delle persone disoccupate di età uguale o superiore ai 50 anni iscritte agli Uffici regionali di collocamento è confermata la sperimentazione di una misura transitoria di sostegno per il periodo 2025–2027.

**Art. 2**

L'assegno di inserimento professionale previsto dall'articolo 5 della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc) ammonta a un massimo del 60% del salario d'uso per una durata fino a 18 mesi per tutti i beneficiari di età uguale o superiore ai 50 anni.

**Art. 3**

Restano valide tutte le altre disposizioni di applicazione previste dall'articolo 5 L-rilocc e relativo regolamento.

**Art. 4**

Il Consiglio di Stato provvede a un monitoraggio della fase di sperimentazione e sottopone al Gran Consiglio, entro la scadenza prevista all'art. 7 cpv. 2, un rapporto in merito agli effetti previsti dal presente decreto sulla disoccupazione delle persone di età uguale o superiore a 50 anni.

**Art. 5**

Il decreto legislativo concernente l'introduzione di una misura di sostegno transitoria per i disoccupati over 50 del 22 giugno 2021 è abrogato.

**Art. 6**

Il presente decreto legislativo si applica alle richieste inoltrate a partire dal 1° gennaio 2025.

**Art. 7**

<sup>1</sup> Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Ottenuta l'approvazione federale, esso entra in vigore immediatamente e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2027.